



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE  
PUGLIA

**Classificazione della Dr Puglia**

**Processo:** Aziende

**Macroattività:** Classificazione attività

**Attività:** Classificazione attività

**Tipologia:** informativa

**Fascicolo:** 2021

**Sottofascicolo:** Somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte di farmacisti - classificazione attività

Agli Ordini dei Farmacisti della Provincia di Bari e BAT

Agli Ordini dei Farmacisti della Provincia di Foggia

Agli Ordini dei Farmacisti della provincia di Lecce

Agli Ordini dei Farmacisti della Provincia di Brindisi

Agli Ordini dei Farmacisti della Provincia di Taranto

e

Agli Ordini dei Consulenti del Lavoro

Agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti  
contabili

**Oggetto:** Somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte di farmacisti. Classificazione attività e termini per la presentazione della denuncia di variazione.

La presente al fine di informare che l'Inail, con istruzione operativa del 15 giugno 2021 - protocollo n. 7665, ha provveduto a fornire indicazioni in merito alla classificazione tariffaria dell'attività di somministrazione di vaccini anti COVID-19 da parte delle farmacie aperte al pubblico, così come previsto in ultimo dall'art. 20 comma 2, lett. h) del DL 41/2021.

In particolare l'Istituto ha precisato che la somministrazione dei vaccini anti COVID-19 o l'effettuazione di tamponi antigenici e molecolari rientra nell'erogazione di prestazioni sanitarie, per cui il personale dipendente delle farmacie che eroga tali prestazioni deve essere classificato separatamente alla voce di tariffa 0311 della gestione terziario.

Nello specifico, i soggetti assicuranti, per assicurare il personale dipendente delle farmacie che svolge attività di somministrazione di vaccini, qualora non avessero già provveduto, devono presentare tramite il servizio on line entro il 15 luglio 2021 apposita denuncia di variazione (di estensione del rischio) ai sensi dell'art. 12 comma 3 del DPR 1124/65, comunicando le retribuzioni presunte del personale interessato per il periodo dall'inizio dell'attività al 31 dicembre 2021.

A seguito della presentazione della predetta denuncia di variazione, la competente Sede Inail poi provvederà a verificare la correttezza dell'inquadramento (sulla base della classificazione attribuita dall'INPS), a classificare l'attività e ad emettere il provvedimento di variazione e conteggio del premio con la richiesta dell'integrazione del premio di rata anticipata per l'anno in corso.

Il Direttore regionale  
dott. Giuseppe Gigante